

Roma, 20 marzo 2023

NOTIZIARIO N. 20

ENTRATE: NON CI PREOCCUPA L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CONTRO I VERIFICATORI, MA L'ASSENZA DELL'AGENZIA

Certe negligenze sono inescusabili, ma dov'era l'amministrazione in giudizio?

Nelle scorse settimane ha avuto (e sta ancora avendo) vasta eco, soprattutto mediatica, l'Ordinanza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione n. 5984 del 28 febbraio 2023 con la quale due lavoratori dell'Agenzia delle Entrate sono stati condannati a rifondere 20.000 euro per danni extrapatrimoniali a un contribuente, in conseguenza di una denuncia penale effettuata dai verificatori a seguito di un'ispezione fiscale e per le quali lo stesso è stato poi assolto (per una fattispecie) e archiviato (per l'altra).

Mentre impazzava il furore mediatico e anche i sindacati si facevano trascinare da esso, la FLP ha aspettato di leggere con attenzione la sentenza, in modo da prendere le proprie determinazioni con cognizione di causa, ché la fretta e l'emozione in questi casi sono sempre cattive consigliere. Riteniamo di aver fatto bene per i motivi che andiamo ad enunciare e perché questo ci permette di vedere quello che in realtà è il vero problema da affrontare con l'Agenzia.

Per farlo ricapitoliamo cosa dice la sentenza:

- 1) I verificatori nel corso dell'ispezione fiscale qualificarono come inesistenti alcune operazioni di compravendita di auto e come intracomunitarie altre, con ingente evasione dell'IVA. Per effetto di ciò, e del superamento della soglia di punibilità penale, i verificatori procedettero a segnalare il tutto all'autorità giudiziaria;
- 2) Il contribuente si rivolse all'Ufficio chiedendo la correzione in autotutela sulle operazioni definite intracomunitarie di compravendita di auto che invece erano di provenienza italiana, ma senza che questa venisse effettuata dai verificatori. Da qui la colpa grave secondo la Cassazione;
- 3) Nel corso dell'accertamento prodotto in esito alla verifica, vennero rilevati degli errori che la Cassazione definisce grossolani e che riguardano proprio la qualificazione delle operazioni di cui sopra;
- 4) Dopo l'archiviazione decisa dal PM e l'assoluzione *"perché il fatto non sussiste"* per l'altra causa penale, il contribuente decide di rivolgersi al giudice civile chiedendo il risarcimento dei danni subiti;
- 5) Il giudice ordinario rigetta la domanda del contribuente ritenendo non sufficienti l'assoluzione e l'archiviazione per provare la responsabilità civile dei verificatori;
- 6) Il contribuente ricorse in appello e qui invece i verificatori furono condannati. **La cosa importante da sottolineare è che in appello i verificatori non si sono costituiti in giudizio e sono stati giudicati contumaci.** La Corte Territoriale rileva che i verificatori devono essere condannati non già a causa dell'atto dovuto consistente nella denuncia penale bensì per gli errori grossolani e quindi la colpa grave commessa nel corso della verifica, senza la quale non sarebbero state avviate dal P.M. le azioni penali;

- 7) I verificatori hanno proposto ricorso in Cassazione sul presupposto che la corte territoriale abbia sbagliato per due motivi: la denuncia penale è atto dovuto al quale i verificatori non potevano sottrarsi. Inoltre, anche scomputando le operazioni ritenute grossolanamente sbagliate, l'importo presuntivamente evaso sarebbe stato comunque oltre la soglia penale e quindi la denuncia sarebbe scattata ugualmente.
- 8) **La Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché entrambi gli elementi presentati dai verificatori non riguardano la legittimità giuridica dell'operato della corte territoriale bensì nuovi elementi di merito che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare in quella sede, nella quale invece non si sono costituiti in giudizio;**
- 9) Per effetto di ciò conferma la sentenza e quindi la condanna del pagamento dei danni extrapatrimoniali al contribuente.

Quindi, è abbastanza agevole dagli elementi messi in fila che non solo i verificatori sono stati negligenti, ma che comunque, ove avessero tenuto un comportamento processuale normale, avrebbero vinto la causa. Insomma, sarebbe stato sufficiente costituirsi in giudizio anziché lasciarsi giudicare contumaci per avere ragione nei confronti del contribuente. La stessa Corte di Cassazione, nemmeno troppo tra le righe, afferma che non può tenere conto di elementi non portati nei giudizi ordinari e di non poter quindi pronunciarsi giacché la Cassazione è giudice di legittimità e non di merito.

Cosa, invece, ci preoccupa, e ci ha spinto a scrivere all'Agenzia nei giorni scorsi sollecitando un confronto? Semplice, prima di tutto ci ha spinto l'assoluta assenza dell'Agenzia al fianco dei verificatori. Il secondo motivo di preoccupazione è dovuto all'eco mediatica della decisione della Cassazione. I giornali specialistici hanno enfatizzato, senza a nostro parere leggere la sentenza, il fatto che da oggi in poi chiunque si senta leso da una verifica o un accertamento possa non solo chiedere ma anche ottenere soddisfazione diretta dai funzionari e non dall'ufficio. Questo potrebbe portare gente senza scrupoli a intentare cause seriali contro i singoli verificatori a soli fini intimidatori.

D'altronde è già successo negli anni scorsi che alcuni studi legali del nord-est si siano specializzati nell'intentare cause penali direttamente contro i funzionari, per fortuna senza esito.

A nostro parere l'Agenzia deve stroncare sul nascere queste pratiche affermando che si schiererà anche in sede processuale al fianco dei verificatori e che insieme a loro proporrà fortissime domande riconvenzionali nel caso di tentato abuso del diritto.

Questo e non altro abbiamo chiesto con la lettera, allegata al presente notiziario, inviata all'Agenzia. **Nel contempo, teniamo a tranquillizzare tutti i funzionari sul fatto che l'Ordinanza che ha condannato i verificatori è un *unicum* nel panorama giudiziario e che anche per far fronte a questi casi più unici che rari la FLP assicura i propri iscritti contro la responsabilità civile fino alla colpa grave senza necessità di sborsare quote aggiuntive, tanto che siamo stati noi ad eliminare con le nostre idee la compravendita di "convenzioni assicurative" che imperava fino a qualche anno fa.**

L'UFFICIO STAMPA